



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ENNA "KORE"

Decreto Presidenziale n. 329

BANDO PER LA SELEZIONE DI PERSONALE DOCENTE IN SERVIZIO NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DEL SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE DA COLLOCARE IN POSIZIONE DI SEMIESONERO PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI TUTOR COORDINATORI NEI PERCORSI DI FORMAZIONE INIZIALE DEI DOCENTI 60 E 30 CFU - A.A. 2024/2025

IL PRESIDENTE

VISTO lo Statuto dell'Università;

VISTO il Regolamento didattico di Ateneo;

VISTO il Decreto Ministeriale 10 settembre 2010, n. 249, avente ad oggetto *Regolamento concernente: «Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;*

VISTO il Decreto Ministeriale n. 139 del 4 aprile 2011 avente ad oggetto *«Attuazione D.M. 10 settembre 2010, n. 249, recante regolamento concernente: formazione iniziale degli insegnanti»;*

VISTO il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 8 novembre 2011 recante la *«Disciplina per la determinazione dei contingenti del personale della scuola necessario per lo svolgimento dei compiti tutoriali, la loro ripartizione tra le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, e criteri per la selezione degli aspiranti a tali compiti, in attuazione dell'articolo 11, comma 5 del decreto 10 settembre 2010, n. 249»;*

VISTO il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 93 del 30 novembre 2012, concernente la definizione delle modalità di accreditamento delle sedi di tirocinio in attuazione del Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca 10 settembre 2010, n. 249.;

VISTO il D.P.C.M. 4 agosto 2023 (d'ora in poi "il DPCM") recante *«Definizione del percorso universitario accademico di formazione iniziale degli insegnanti per la scuola secondaria di primo e secondo grado»;*

VISTE le "Linee guida per la valutazione dei requisiti di accreditamento iniziale dei percorsi di formazione degli insegnanti per gli anni accademici 2023/24 e 2024/25", approvate dal Consiglio Direttivo dell'Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca, con delibera n. 231 del 26 settembre 2023;

Visto il D.R. 2 ottobre 2023, n. 145 con il quale è stato istituito nell'Università degli Studi di Enna "Kore" il Centro multidisciplinare di alta formazione per il personale della scuola (nel prosieguo, in breve, "il Centro");

VISTO il Decreto n. 256 del 28 dicembre 2023, emanato dal Ministro dell'Istruzione e del Merito di concerto con il Ministro dell'Università e della Ricerca e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, avente ad oggetto *«Disciplina per la determinazione del contingente del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado necessario per lo svolgimento dei compiti*



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ENNA "KORE"

tutoriali e dei criteri per la selezione degli aspiranti a tali compiti, in attuazione dell'articolo 2-bis, comma 7 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59»;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca n. 337 del 7 febbraio 2024 con il quale è stato accreditato il Centro multidisciplinare di alta formazione per il personale della scuola dell'Università degli Studi di Enna "Kore";

VISTO il D.M. n. 156 del 24 febbraio 2025 avente ad oggetto *«Autorizzazione posti e modalità di selezione per l'attivazione dei percorsi di formazione iniziale dei docenti - A.A. 2024/2025 – (percorsi accreditati nell'A.A. 2023/2024)»*, con il quale sono stati assegnati i posti autorizzati all'Università degli Studi di Enna "Kore";

VISTO il D.R. n. 25 del 17/03/2025, con il quale è stato emanato il Bando per l'ammissione ai Percorsi universitari di formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado A.A. 2024/2025;

VISTO il D.M. n. 270 del 19 marzo 2025 avente ad oggetto *«Secondo Decreto di Autorizzazione posti e modalità di selezione per l'attivazione dei percorsi di formazione iniziale dei docenti – A.A. 2024/2025»* con il quale sono stati assegnati i posti autorizzati all'Università degli Studi di Enna "Kore";

VISTO il Decreto del Direttore generale dell'USR Sicilia n.119 del 24 aprile 2025 con il quale viene determinato e ripartito il contingente dei docenti di scuola secondaria di primo e secondo grado con compiti di tutor coordinatore tra le Istituzioni risultate assegnatarie per la Sicilia, tra cui l'Università Kore di Enna;

VISTI gli esiti della selezione di cui al D.P n. 259 del 23.05.2025;

DECRETA

Articolo 1 - Indizione

È indetta la seconda procedura di selezione, mediante valutazione comparativa per titoli e colloquio, finalizzata all'individuazione di personale docente di scuola secondaria di primo e secondo grado in servizio a tempo indeterminato, da collocare in posizione di semiesonero per lo svolgimento dell'incarico di Tutor coordinatore per i Percorsi di cui al DPCM citato nelle Premesse.

Articolo 2 - Caratteristiche dell'incarico di Tutor coordinatore

Il Tutor coordinatore svolge compiti di supervisione del tirocinio e di coordinamento del medesimo con altre attività didattiche e, in particolare, come previsto dall'art.10 del DPCM:

- a) orienta e gestisce i rapporti con i tutor dei tirocinanti, assegnando gli studenti tirocinanti ai gruppi- classe e alle scuole, e ha la responsabilità del progetto di tirocinio dei singoli studenti;
- b) provvede alla formazione del gruppo studenti, attraverso le attività di tirocinio indiretto e l'esame dei materiali di documentazione prodotti dagli studenti nelle attività di tirocinio, ai fini della costruzione dell'E-Portfolio;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ENNA "KORE"

- c) supervisiona e valuta le attività di tirocinio diretto e indiretto;
- d) supervisiona le relazioni finali delle attività svolte nei gruppi-classe.

L'utilizzazione del Tutor coordinatore ha durata massima quadriennale ai sensi e nelle forme previste dall'art. 10, commi 3 e 5, del DPCM., ed è prorogabile per non più di un anno e rinnovabile per una volta e non consecutivamente. L'incarico è svolto sotto la direzione del Centro.

L'incarico di Tutor coordinatore è incompatibile con la contemporanea fruizione di incarichi, distacchi, comandi o ogni altra forma di utilizzazione o condizione prevista in materia dalla vigente normativa.

Articolo 3 - Procedure di selezione e numero dei posti

La procedura di cui al presente Bando è volta alla formazione di una graduatoria per il conferimento degli incarichi di Tutor coordinatore da collocare in posizione di esonero parziale per il fabbisogno formativo delle seguenti Classi:

CLASSE	DENOMINAZIONE	TUTOR IN ESONERO PARZIALE
A018	Filosofia e Scienze umane	1
A027	Matematica e Fisica	1
A037	Costruzioni, Tecnologie e Tecniche di rappresentazione grafica	1
A041	Scienze e Tecnologie Informatiche	2
A045	Scienze Economico-Aziendali	1

Art. 4 - Requisiti e condizioni generali di ammissione

Possono concorrere all'incarico di Tutor coordinatore i docenti in servizio a tempo indeterminato che, all'atto della presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti, come da Allegato A del D.M n. 256 del 23 dicembre 2023:

- essere docente a tempo indeterminato nella specifica classe di concorso cui l'incarico si riferisce, prioritariamente con almeno cinque anni di servizio a tempo indeterminato di cui almeno tre di insegnamento effettivo nella classe di abilitazione di riferimento negli ultimi dieci anni.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ENNA "KORE"

- avere svolto attività documentata in almeno tre dei seguenti ambiti:
 - a) esercizio della funzione di supervisore del tirocinio nei corsi di laurea in Scienze della formazione primaria, nelle Scuole di Specializzazione all'insegnamento superiore e nei percorsi di cui ai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 ottobre 2004 n. 82 e 28 settembre 2007 n. 137 ovvero di Tutor organizzatore o coordinatore nei corsi di laurea in Scienze della formazione primaria o dei percorsi di Tirocinio formativo attivo di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 o di coordinamento dei tutor dei docenti neo immessi in ruolo (punti 6 max);
 - b) insegnamento ovvero conduzione di gruppi di insegnanti in attività di formazione in servizio nell'ambito di offerte formative condotte da soggetti accreditati dal MIM e della durata di almeno 10 ore (punti 2 max);
 - c) esercizio della funzione di docente accogliente nei corsi di laurea in Scienze della formazione primaria, nelle Scuole di Specializzazione all'insegnamento superiore e nei percorsi di cui ai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 ottobre 2004 n. 82 e 28 settembre 2007 n. 137 o di Tutor dei tirocinanti per i corsi di laurea in Scienze della formazione primaria, i percorsi di Tirocinio formativo attivo e di Specializzazione sul sostegno di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, nonché di tutor dei docenti neo immessi in ruolo (punti 2 max);
 - d) tutor o formatore in iniziative di formazione del personale docente organizzate dal MIUR/MI/MIM ovvero dall'INDIRE o dall'INVALSI (punti 3 max);
 - e) insegnamento ovvero conduzione di laboratori didattici presso i corsi di laurea in Scienze della formazione primaria, le Scuole di Specializzazione all'insegnamento superiore e i percorsi di cui ai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 ottobre 2004 n. 82 e 28 settembre 2007 n. 137 e 10 settembre 2010, n. 249 (punti 6 max);
 - f) partecipazione a gruppi di ricerca didattica gestiti dall'Università o da Enti pubblici di ricerca (punti 3 max);
 - a) pubblicazioni di ricerca disciplinare ovvero didattico/metodologica, anche di natura trasversale alle discipline, ovvero sulla formazione docente (punti 5 max);
 - b) partecipazione a progetti di sperimentazione ai sensi degli articoli 277 e 278 del Decreto Legislativo n. 297/1994 (punti 2 max);
 - c) titolo di Dottore di ricerca in didattica (punti 6);
 - d) attività di ricerca ovvero di insegnamento nelle Università o nelle Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica aventi come oggetto o in percorsi preposti alla formazione didattica e disciplinare degli insegnanti (punti 3 max);
 - e) abilitazione scientifica nazionale a professore di I o II fascia (per ciascun titolo) (punti 6 max);
 - f) direzione di corsi finalizzati alla formazione di tutor ovvero alla formazione e all'aggiornamento didattico svolti presso le Università e le istituzioni AFAM (punti 6 max);



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ENNA "KORE"

- g) avere seguito corsi di formazione per il personale scolastico all'estero nell'ambito di programmi comunitari (Long Life Learning Programme, Leonardo Da Vinci, Pestalozzi) e dell'insegnamento con metodo didattico Montessori (punti 6 max);
- h) incarico di collaboratore del dirigente scolastico in attività di supporto organizzativo all'istituzione scolastica, ai sensi dell'articolo 25, comma 5 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ai sensi dell'articolo 1, comma 83 della legge 13 luglio 2015, n. 107 (punti 6 max);
- i) funzione strumentale, o incarico attribuito ai sensi dell'articolo 1, comma 83, della legge 13 luglio 2015, n. 107, purché concernente la formazione docenti (punti 3 max).

I candidati sono ammessi alla procedura con riserva. L'Università può disporre in ogni momento l'esclusione per difetto dei requisiti prescritti. I titoli possono essere prodotti in originale o in copia autenticata ovvero in copia dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva da parte dell'interessato. I titoli possono essere prodotti in carta semplice.

Le pubblicazioni scientifiche nonché eventuali altri prodotti valutabili, non possono essere sostituiti da autocertificazione. Pertanto, il candidato è tenuto ad allegarli in originale o in copia, dichiarandone in quest'ultimo caso la conformità all'originale con apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la conformità della copia stessa all'originale. Le pubblicazioni in collaborazione sono valutate solamente qualora sia possibile rilevare l'apporto individuale del candidato.

L'Università si riserva la facoltà di procedere a idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Le dichiarazioni non veritiere comportano l'esclusione dalla procedura di selezione, fatte salve le eventuali iniziative in sede penale.

Art. 5 - Domanda di partecipazione alla selezione e termine di presentazione

Le candidature devono essere registrate obbligatoriamente on line, a pena di esclusione, entro le ore 12:00 del giorno 20 giugno 2025, utilizzando l'apposito modulo digitale, disponibile sul sito web dell'Università www.uk.e.it accedendo dalla stessa pagina di pubblicazione del presente bando e seguendo le istruzioni.

Con le stesse modalità devono essere allegati il *curriculum vitae et studiorum*, la fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità; l'elenco complessivo dei documenti e dei titoli allegati; la copia delle pubblicazioni di cui si chiede la valutazione (si veda art. 4, punto g).

I candidati sono tenuti a comunicare all'Università degli Studi di Enna "Kore", con la massima tempestività, ogni variazione dei dati riportati nella domanda.

Tutto quanto non presentato secondo le modalità e le tempistiche indicate nel presente Bando non sarà oggetto di valutazione da parte della Commissione.

Art. 6 - Commissione giudicatrice e criteri di valutazione

Alla valutazione delle domande provvede una Commissione giudicatrice composta da tre membri e nominata dal Presidente dell'UKE, su una rosa di nominativi dei Direttori dei percorsi abilitanti proposta dalla Coordinatrice del Centro multidisciplinare di alta formazione per il personale della scuola.

La Commissione dispone di un massimo di 100 punti, 65 dei quali attribuibili ai titoli - di cui al precedente art. 4 - e 35 al colloquio.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ENNA "KORE"

L'elenco dei soli ammessi al colloquio sarà pubblicato nel sito web ufficiale dell'Ateneo www.uke.it nella sezione "Info per - Lavorare con UKE – altre figure – tutor" entro il giorno 24 giugno 2025. La pubblicazione dell'elenco ha valore di notifica individuale.

Il colloquio consisterà in una intervista strutturata volta a verificare le spinte motivazionali, le capacità di organizzazione, di relazione con i docenti e con il sistema formativo e a verificare il progetto di lavoro che gli aspiranti illustreranno in sede di colloquio. È parte integrante del colloquio la valutazione del percorso professionale del docente, con riferimento alla congruità rispetto al ruolo di tutor coordinatore. La Commissione individua il personale idoneo a rivestire la funzione di Tutor coordinatore tra coloro i quali hanno raggiunto almeno il 60% del punteggio attribuito al colloquio orale.

Per sostenere il colloquio, i candidati dovranno presentarsi, senza ulteriore avviso e muniti di un idoneo documento di riconoscimento in corso di validità, il giorno 25 giugno 2025 alle ore 15.00, presso l'Aula Gemelli, sita nel padiglione del Dipartimento di Studi Classici, Linguistici e della Formazione, via Salvatore Mazza, Enna bassa.

Art. 7 – Formazione della graduatoria

La Commissione individua il personale idoneo a rivestire la funzione di Tutor coordinatore tra coloro i quali abbiano conseguito al colloquio il punteggio minimo di 21.

La Commissione giudicatrice redige una graduatoria dei soli candidati ritenuti idonei, con il relativo punteggio risultante dalla somma dei punteggi ottenuti da ciascun candidato nella valutazione dei titoli e nel colloquio. La graduatoria, la cui validità è limitata alla durata dei percorsi abilitanti accreditati per l'A.A. 2024-2025, sarà pubblicata sul sito di Ateneo nella sezione "Lavorare con UKE", accessibile direttamente dalla homepage. La pubblicazione ha valore di notifica individuale.

Gli eventuali reclami alla stessa Commissione dovranno essere prodotti entro tre giorni dalla pubblicazione della graduatoria attraverso l'Ufficio Protocollo di Ateneo (Piazza dell'Università, Cittadella Universitaria) ovvero via mail al seguente indirizzo: protocollo@unikore.it.

Dalla suddetta graduatoria dei candidati idonei, l'Università attingerà secondo l'ordine in cui sono collocati gli idonei sino alla concorrenza dei posti attribuibili, fatto salvo l'obbligo di applicazione di eventuali ulteriori disposizioni ministeriali.

Concluse le procedure di valutazione, l'Università effettuerà le comunicazioni al competente Ufficio scolastico regionale, ai fini dei successivi provvedimenti di competenza dello stesso in ordine alla regolazione dei rapporti di lavoro dei vincitori.

L'Università può attingere dalla già menzionata graduatoria degli idonei nel caso in cui si determinasse un incremento dei posti assegnati all'Ateneo e/o nel caso di eventuali rinunce di candidati utilmente collocati per procedere al relativo scorrimento. L'Università, con motivato decreto del Presidente, si riserva il diritto di procedere, in qualsiasi fase della selezione e successivamente alla stessa pubblicazione delle graduatorie, all'eventuale esclusione di singoli candidati a seguito della verifica di dichiarazioni mendaci o ingannevoli.

Articolo 8 - Utilizzazione e validità delle graduatorie

I candidati idonei utilmente collocati in graduatoria, e nel limite dei posti disponibili, verranno chiamati a svolgere la loro attività entro il termine che sarà comunicato dall'Ateneo. Nel termine



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ENNA "KORE"

suddetto, ciascun candidato dovrà presentare i documenti e gli attestati richiesti dall'Università, compreso il provvedimento di esonero rilasciato dal competente Ufficio Scolastico Regionale o dalle articolazioni territoriali degli stessi uffici. Qualora il candidato non adempia, per qualsiasi causa, entro il termine indicato, l'Università procederà allo scorrimento della graduatoria degli idonei.

L'incarico di tutor è soggetto a conferma annuale previa valutazione dei parametri di cui al comma 7 dell'art. 11 del D.M. 249/2010. Un ulteriore incarico di tutor può essere conferito alla stessa persona solo dopo un anno dalla cessazione del precedente incarico. Il personale eventualmente revocato, a seguito della succitata valutazione, dall'incarico di tutor coordinatore non può partecipare alle selezioni per il medesimo ruolo nei successivi cinque anni.

Articolo 9 – Stato economico e giuridico del Tutor coordinatore

Al personale docente cui sarà affidato il ruolo di Tutor coordinatore saranno applicate le disposizioni di cui all'art. 5 "Stato giuridico ed economico del personale docente educativo" del Decreto MIUR dell'8 novembre 2011. Le specifiche attività richieste ai Tutor coordinatori sono definite dall'art.10 del DPCM e verranno svolte secondo le indicazioni del Coordinatore del Centro multidisciplinare di alta formazione per il personale della scuola, presso il Dipartimento di Studi classici, linguistici e della formazione, sentiti i Direttori dei percorsi abilitanti.

Art. 10 – Orario di servizio

L'orario di servizio svolto dai Tutor coordinatori in posizione di semiesonero è di regola di 18 ore settimanali, comprensive della partecipazione alle riunioni degli organismi universitari, secondo le modalità disposte ai sensi dell'art. 5, del D.L. 28 dicembre 2023 n. 256. La sede di servizio è l'Università degli studi di Enna Kore. Resta fermo che la prestazione complessiva del servizio svolta dal personale docente per tutte le attività alle quali lo stesso è tenuto, sia nelle Istituzioni scolastiche, sia nell'Università, non può comunque superare il limite massimo di 36 ore settimanali.

Art. 11 - Trattamento dei dati personali

I dati richiesti sono necessari per le finalità di gestione della presente selezione secondo il principio di minimizzazione imposto dal R.G.P.D. 2016/679. Nel rispetto degli standard operativi e qualitativi dell'Ateneo, conformi al predetto Regolamento (UE) 2016/679, i candidati che presenteranno la domanda di partecipazione, secondo le modalità descritte al precedente art. 6, riceveranno all'indirizzo della casella di posta elettronica, da essi indicato nella già menzionata domanda, un codice univoco di identificazione di tipo alfanumerico. Negli atti resi pubblici dall'Università degli Studi di Enna "Kore", relativi alla presente procedura selettiva, l'individuazione di ciascun candidato avverrà unicamente per il tramite di tale codice.

I dati personali forniti dai candidati possono essere comunicati dall'Università ai Ministeri interessati per le finalità istituzionali proprie.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ENNA "KORE"

Art. 12 – Norme di rinvio

Per quanto non espressamente indicato negli articoli precedenti, si rinvia alle disposizioni ministeriali ed ai regolamenti richiamati espressamente nelle premesse del presente decreto.

Art. 13 - Responsabile del procedimento

Ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, responsabile del procedimento di cui al presente bando è il Direttore Generale della Libera Università degli Studi di Enna "Kore", Dr. Salvatore Berrittella.

Le disposizioni del presente Bando, atte a garantire la trasparenza di tutte le fasi del procedimento e i criteri e le procedure per la nomina delle commissioni giudicatrici e del responsabile del procedimento, sono in attuazione della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

Enna, 11/06/2025

IL PRESIDENTE
F.to Prof. Cataldo Salerno